# Investire in democrazia

2013-14

# Statuto albertino 1848

- Statuto albertino: 84 articoli
- **Legge Acerbo** (legge maggioritarie) 1923 ➔ Legge “truffa” che consente al Fascismo di governare con una larga maggioranza.
  - Art. 65 Statuto albertino: “Il Re nomina e revoca i suoi ministri”.
  - Art. 71 Statuto albertino: “Niumo può essere distolto dai suoi giudici naturali”.
  - 1926: Tribunale speciale.
  - 1938: nell’art. 24 lo S.A. prevedeva una uguaglianza formale dei cittadini di fronte alla legge ma anche di fronte ai diritti civili.

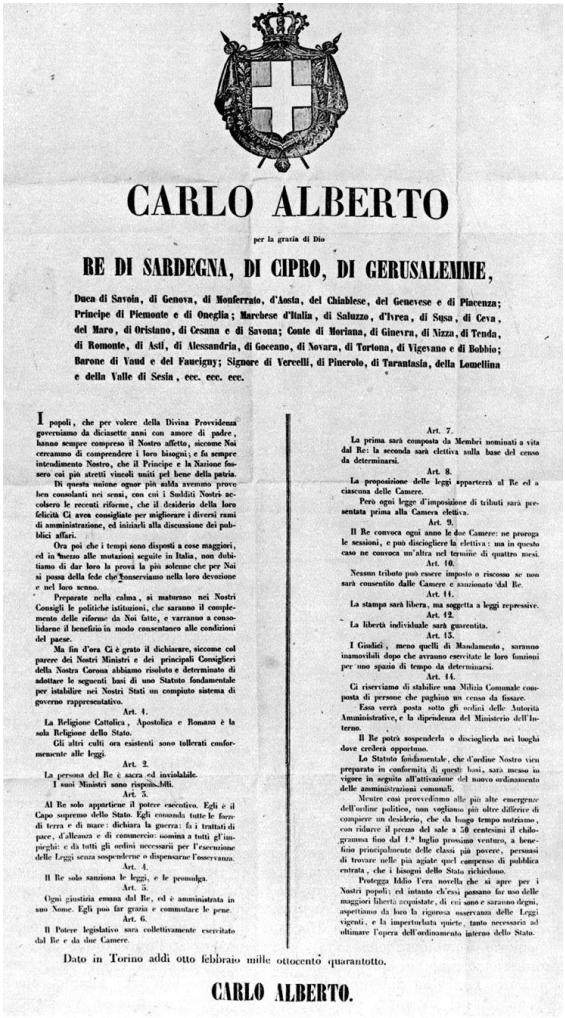

CARLO ALBERTO

per la grazia di Dio

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, DI GERUSALEMME,

Duca di Savoia, di Genova, di Monferrato, d'Aosta, del Chiablese, del Genevese e di Piacenza; Principe di Piemonte e di Oneglia; Marchese d'Italia, di Saluzzo, d'Ivrea, di Susa, di Ceva, del Maro, di Oristano, di Cesana e di Savona; Conte di Moriana, di Ginevra, di Nizza, di Tenda, di Romonte, di Asti, di Alessandria, di Goceano, di Novara, di Tortona, di Vigevano e di Bobbio; Barone di Vaud e del Faucigny; Signore di Vercelli, di Pinerolo, di Tarantasia, della Lomellina e della Valle di Sesia, ecc. ecc. ecc.

I popoli, che per volere della Divina Provvidenza governiamo da diciasette anni con amore di padre, hanno sempre compreso il Nostro affetto, siccome Noi cercammo di comprendere i loro bisogni; e fu sempre intendimento Nostro, che il Principe e la Nazione fossero così più stretti vincoli uniti pel bene della patria.

Di questa unione eguar più salda avremmo prove ben consolanti nei sensi, con cui i Sudditi Nostri accolsero le recenti riforme, che il desiderio della loro felicità Ci avea consigliate per migliorare i diversi rami di amministrazione, ed iniziarli alla discussione dei pubblici affari.

Ora poi che i tempi sono disposti a cose maggiori, ed in mezzo alle mutazioni seguite in Italia, non dobbiamo di dar loro la prova la più solenne che per Noi si possa della fede che conserviamo nella loro devozione e nel loro senno.

Preparate nella calma, si maturano nei Nostri Consigli le politiche istituzioni, che saranno il complemento delle riforme da Noi fatte, e varranno a consolidarne il beneficio in modo consentaneo alle condizioni del paese.

Ma fin d'ora Ci è grato il dichiarare, siccome col parere dei Nostri Ministri e dei principali Consiglieri della Nostra Corona abbiamo risoluto e determinato di adottare le seguenti basi di uno Statuto fondamentale per istabilire nei Nostri Stati un compiuto sistema di governo rappresentativo.

Art. 1.

La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato.

Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2.

La persona del Re è sacra ed inviolabile.

I suoi Ministri sono responsabili.

Art. 3.

Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato. Egli comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio: nomina a tutti gl'impieghi: e dà tutti gli ordini necessarii per l'esecuzione delle Leggi senza sospenderne o dispensarne l'osservanza.

Art. 4.

Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.

Art. 5.

Ogni giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome. Egli può far grazia e commutare le pene.

Art. 6.

Il Potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere.

Art. 7.

La prima sarà composta da Membri nominati a vita dal Re: la seconda sarà elettiva sulla base del censo da determinarsi.

Art. 8.

La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle Camere.

Però ogni legge d'imposizione di tributi sarà presentata prima alla Camera elettiva.

Art. 9.

Il Re convoca ogni anno le due Camere: ne proroga le sessioni, e può disciogliere la elettiva: ma in questo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10.

Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non sarà consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 11.

La stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive.

Art. 12.

La libertà individuale sarà garentita.

Art. 13.

I Giudici, meno quelli di Mandamento, saranno inamovibili dopo che avranno esercitate le loro funzioni per uno spazio di tempo da determinarsi.

Art. 14.

Ci riserviamo di stabilire una Milizia Comunale composta di persone che paghino un censo da fissare.

Essa verrà posta sotto gli ordini delle Autorità Amministrative, e la dipendenza del Ministerio dell'Interno.

Il Re potrà sospenderla o disciorla nei luoghi dove crederà opportuno.

Lo Statuto fondamentale, che d'ordine Nostro vien preparato in conformità di questi basi, sarà messo in vigore in seguito all'attivazione del nuovo ordinamento delle amministrazioni comunali.

Mentre così provvediamo alle più alte emergenze dell'ordine politico, non vogliamo più oltre differire di compiere un desiderio, che da lungo tempo nutriamo, con ridurre il prezzo del sale a 50 centesimi il chilogramma fino dal 1.° luglio prossimo venturo, a beneficio principalmente delle classi più povere, persone di trovare nelle più agiate quel compenso di pubblica entrata, che i bisogni dello Stato richiedono.

Protegga Iddio l'era novella che si apre per i Nostri popoli: ed intanto ch'essi possano far uso delle maggiori libertà acquistate, di cui sono e saranno degni, aspettiamo da loro la rigorosa osservanza delle Leggi vigenti, e la imperturbata quiete, tanto necessarii al ultimare l'opera dell'ordinamento interno dello Stato.

Dato in Torino addì otto febbraio mille ottocento quarantotto.

CARLO ALBERTO.

# Statuto albertino 1848

- Lo S.A. viene svuotato dal Fascismo.

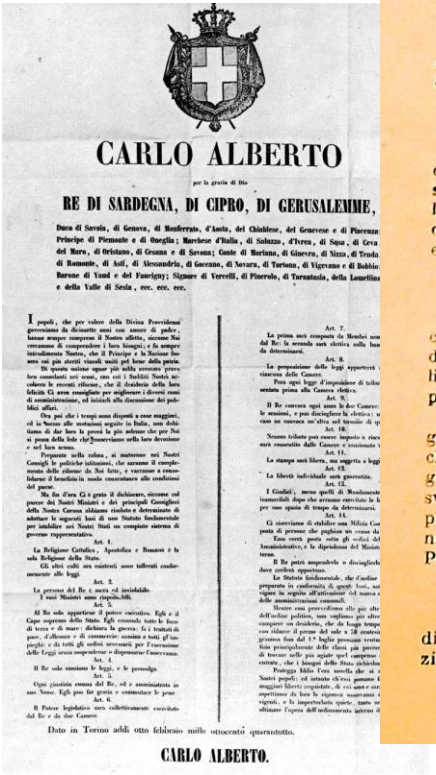

CARLO ALBERTO

per la grazia di Dio

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, DI GERUSALEMME,

Duca di Savoia, di Genova, di Monferrato, d'Aosta, del Chiablese, del Genevese e di Piacenza
Principe di Piemonte e di Oneglia; Marchese d'Italia, di Saluzzo, d'Ivrea, di Susa, di Ceva
del Maro, di Oristano, di Cesana e di Savona; Conte di Moriana, di Ginevra, di Nizza, di Tenda
di Romonte, di Asti, di Alessandria, di Goceano, di Novara, di Tortona, di Vigevano e di Bobbio
Barone di Vaud e del Faucigny; Signore di Vercelli, di Pinerolo, di Tarantasia, della Lomellina
e della Valle di Sesia, ecc. ecc. ecc.

I popoli, che per volere della Divina Provvidenza governiamo da diciassette anni con amore di padre, hanno sempre compreso il Nostro affetto, siccome Noi cercammo di comprendere i loro bisogni; e fu sempre intendimento Nostro, che il Principe e la Nazione fossero così più strettamente vincoli uniti pel bene della patria.

Di questo animo sempre più nella presente prova hanno consolanti nei sensi, ora coi Sudditi Nostri accolsero le recenti riforme, che il desiderio della loro felicità Ci avea consigliate per migliorare i diversi rami di amministrazione, ed iniziarli alla discussione dei pubblici affari.

Ora poi che i tempi sono disposti a cose maggiori, ed in Noi le ordinanze seguite in Italia, non debbono di due luce la prova la più solenne che per Noi si possa della fede che fermamente nella loro devozione e nel loro senno.

Preparate nella calma, ai materiali nei Nostri Consigli le politiche istituzioni, che assicurano il compimento delle riforme da Noi fatte, e vaccano a consolidare il benefizio in modo conciliatore alle condizioni del paese.

Ma fin d'ora Ci è grato il dichiarare, siccome col parere dei Nostri Ministri e dei principali Consiglieri della Nostra Corona abbiamo risoluto e determinato di adottare le seguenti basi di uno Statuto fondamentale per istabilire nei Nostri Stati un compiuto sistema di governo rappresentativo.

Art. 1.
La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato.
Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2.
La persona del Re è sacra ed inviolabile.
I suoi Ministri sono responsabili.

Art. 3.
Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato. Egli comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio: nomina a tutti gl'impieghi: e fa tutti gli ordini necessarii per l'esecuzione delle Leggi senza sospenderne o dispensarne l'osservanza.

Art. 4.
Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.

Art. 5.
Ogni giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome. Egli può far grazia e commutare le pene.

Art. 6.
Il Potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere.

Art. 7.
La prima sarà composta di Membri scelti dal Re: la seconda sarà elettiva sulla base da determinarsi.

Art. 8.
La proposizione delle leggi appartiene a ciascuna delle Camere.
Però ogni legge d'imposizione di tributi sarà prima alla Camera elettiva.

Art. 9.
Il Re convoca ogni anno le due Camere: le sessioni, e può disciogliere la elettiva: ma non ne convoca un'altra nel termine di

Art. 10.
Nessun tributo può essere imposto e riscosso se non consentito dalle Camere e sanzionato

Art. 11.
La stampa sarà libera, ma soggetta a leggi

Art. 12.
La libertà individuale sarà garantita.

Art. 13.
I Giudici, meno quelli di Mandamento inamovibili dopo che avranno esercitato le loro per uno spazio di tempo da determinarsi.

Art. 14.
Gli ecclesiastici di stabilire una Milizia Comunale di persone che pagano un censo da

Esso verrà posta sotto gli ordini del Amministrativo, e la dipendenza del Ministero

Il Re potrà sospenderla o disciogliere dove creduto opportuno.

Lo Statuto fondamentale, che d'ordine preparato in conformità di questi basi, sarà ripieno in seguito all'attivazione del nuovo delle amministrazioni comunali.

Restano così provvedimenti alle più alte dell'ordine politico, una ingiusta più altre compiere un desiderio, che da lungo tempo con rilasciar il perdono del sole a 28 maturi giurato fino dal 1° luglio prossimo venturo. Sono principalmente delle classi più povere di trovare nelle più agiate quel compenso contrasto, che i bisogni della Stato richiedono.

Proteggo Iddio l'ora novella che si Nostri popoli; ed intanto chiesi pensano i maggiori libertà cospirate, di cui sono e sarò vigenti, e le imperturbate quiete, tanto ne ottenne l'opera dell'ordinamento interno

Dato in Torino addì otto febbraio mille ottocento quarantotto.

CARLO ALBERTO.

# COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

## PRINCIPÎ FONDAMENTALI

ART. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

# Proporzionale: perché?

- Rapporto storico tra il principio di rappresentanza, il diritto dei cittadini ad essere e il ruolo dei partiti.

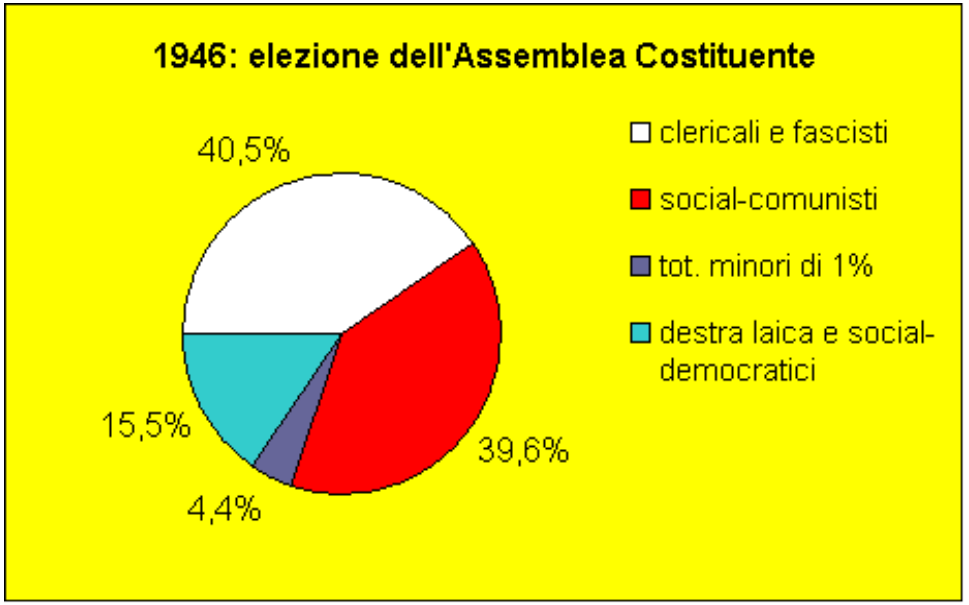

- Libertà di …. provengono dalla Rivoluzione francese.

- Libertà da … libertà dalle ingerenze dello stato nella vita del cittadino.
- **Sindacato di costituzionalità**. → **La Corte Costituzionale**. Principio Anglosassone.

# … Corte Costituzionale: la prima pronuncia nel 1956